

energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione ed il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da *c)* a *l)*;

c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo ed internazionale;

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese ed una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, la tutela della salute ed il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili attraverso il sistema complessivo delle incentivazioni;

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

l) favorire ed incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo ener-

getico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;

m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti ed alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia.

2. Lo Stato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le regioni e gli enti locali assicurano il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Obiettivi generali di politica energetica).

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) creare e sviluppare, attraverso opportuni programmi di ricerca e sviluppo, nonché di innovazione, la competitività economica nel campo dei sistemi e delle tecnologie energetiche, coerentemente con gli altri obiettivi generali e con la riduzione dei vincoli di dipendenza con l'estero del Paese in questo settore, al fine di perseguire risultati nel campo del risparmio energetico e nelle fonti rinnovabili.

3. 1. Alfonso Gianni, Verneti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) predisporre un piano energetico capace di assicurare al Paese energia elettrica necessaria allo sviluppo economico che punti al recupero del *deficit* verso l'estero, privilegiando obiettivi di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale, favorendo l'impiego di quanto l'innovazione tecnologica mette a disposizione nei processi produttivi e negli ap-

parecchi del consumo, penalizzando con politiche adeguate i consumi energivori.

3. 2. Alfonso Gianni, Verneti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e alle relative modalità con le seguenti: , l'uguaglianza.

3. 21. Nieddu, Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: nazionale, aggiungere le seguenti: tramite tariffa unica nazionale a parità di consumo e condizione economica dell'utente,

3. 3. Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) garantire a tutti i consumatori-utenti la fruizione del servizio universale nel settore elettrico e del metano assicurando l'espansione delle reti su tutto il territorio nazionale e l'utilizzo a condizioni economiche accessibili con standard di qualità omogenei.

* **3. 22.** Realacci, Verneti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) garantire a tutti i consumatori-utenti la fruizione del servizio universale nel settore elettrico e del metano assicurando l'espansione delle reti su tutto il territorio nazionale e l'utilizzo a condizioni economiche accessibili con standard di qualità omogenei.

* **3. 23.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: la tutela della salute fino alla

fine della lettera con le seguenti: ed il rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili, assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo delle incentivazioni, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza a quelle di minore impatto ambientale e territoriale.

3. 24. Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia, Verneti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: la tutela della salute ed il con le seguenti: di tutela della salute e di.

* **3. 4.** Lazzari.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: la tutela della salute ed il con le seguenti: di tutela della salute e di

* **3. 25.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: e della biodiversità

3. 27. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: nonché la tutela in particolare delle risorse idriche montane, fluviali e marine.

3. 28. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: rinnovabili aggiungere le seguenti: per raggiungere l'obiettivo indicato per l'Italia di cui all'allegato della direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE, relativo ai valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri.

3. 26. Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico per la massima utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili anche finanziando la realizzazione di prototipi industriali di grande potenza.

* **3. 14.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico per la massima utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, anche finanziando la realizzazione di prototipi industriali di grande potenza.

* **3. 29.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) incrementare la quota derivante da fonti di energia rinnovabile non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, della biomassa, del gas di discarica, biogas) di un punto percentuale ogni anno a partire dal 2003 per raggiungere gli obiettivi fissati dal libro verde della Commissione europea utilizzando anche il programma ALTE-NER.

3. 5. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: idrocarburi aggiungere le seguenti: e di combustibili fossili.

3. 30. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cabras, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia, Maurandi.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e salvaguardando le aree fortemente interessate da gravi fenomeni di subsidenza.

3. 31. Quartiani, Gambini, Nieddu, Grotto, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia, Sandri, Frigato.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso interventi di natura fiscale e tariffaria.

3. 32. Verneti, Ruggeri, Boccia.

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: energetico, aggiungere le seguenti: finanziare tramite tariffa la ricerca nei settori liberalizzati del gas e dell'elettricità, agevolare la realizzazione di produzione di grande potenza da fonti rinnovabili,

3. 35. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: , anche al fine fino alla fine della lettera.

3. 15. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: anche al fine fino alla fine della lettera con le seguenti: promuovendo l'uso delle energie rinnovabili e di quelle fonti energetiche che abbiano minore impatto ambientale e territoriale.

3. 16. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: anche al fine fino alla fine della lettera con le seguenti: finalizzata all'uso delle fonti energetiche rinnovabili e di quelle fonti energetiche a minor impatto ambientale e territoriale.

3. 33. Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Rezzuzzi.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: promuovere fino alla fine della lettera con le seguenti: finanziare tramite tariffa la ricerca nei settori liberalizzati del gas e dell'elettricità e agevolare la realizzazione di produzione di grande potenza da fonti rinnovabili.

3. 34. Vernetti, Realacci.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , anche di quelli estratti da giacimenti nazionali.

3. 36. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine il Governo è impegnato a dare attuazione, immediatamente e comunque non oltre trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, al dispositivo previsto dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente gli oneri per le attività di ricerca.

3. 17. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) dare attuazione all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79, concernente gli oneri per l'attività di ricerca.

3. 37. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* **3. 11.** Mazzocchi, Raisi, Saia.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* **3. 18.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* **3. 39.** Vernetti.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: salvaguardare aggiungere le seguenti: , in particolare attraverso adeguate misure fiscali, tutte le attività economiche localizzate nei sistemi distrettuali e nelle aree del territorio nazionale dichiarate dall'Unione europea a declino industriale, nonché.

3. 41. Nieddu, Bersani, Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: salvaguardare aggiungere le seguenti: tutte le attività economiche localizzate nei sistemi distrettuali e nelle aree del territorio nazionale dichiarate dall'Unione europea a declino industriale, nonché.

* **3. 12.** Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: salvaguardare aggiungere le seguenti: tutte le attività economiche localizzate nei sistemi distrettuali e nelle aree del territorio nazionale dichiarate dall'Unione europea a declino industriale, nonché.

* **3. 19.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: salvaguardare aggiungere le seguenti: tutte le attività economiche localizzate nei sistemi distrettuali e nelle aree del territorio nazionale dichiarate dall'Unione europea a declino industriale, nonché.

* **3. 43.** Verneti, Quartiani.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: salvaguardare aggiungere le seguenti: , in particolare attraverso adeguate misure fiscali,

3. 42. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: , e gli organismi non lucrativi di utilità sociale attraverso un sistema tariffario energetico agevolato.

3. 20. Zanella, Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) favorire l'iniziativa a livello europeo per la cooperazione internazionale con i Paesi produttori di fonti energetiche primarie e la stabilizzazione dei prezzi di importazione delle materie prime energetiche.

3. 9. Alfonso Gianni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

3. 13. Lusetti, Quartiani, Vianello, Gamba, D'Agrò, Verneti, Ruggeri, Gastaldi.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) favorire le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

3. 44. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) contenere i consumi di energia elettrica entro le 340 TWh al 2010.

3. 45. Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I soggetti di cui al comma 2, nella definizione delle proprie leggi o indirizzi di rilancio, devono destinare risorse adeguate al perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica previsti al comma 1.

3. 10. Alfonso Gianni.

(A.C. 3297 – Sezione 7)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Principi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e per assicurare la tutela del consumatore).

1. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo

ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;

c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono;

d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;

e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale;

g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;

i) il rispetto della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio, in

conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.

2. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti possono concludere accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Principi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e per assicurare la tutela del consumatore).

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la realizzazione, nel settore elettrico, del servizio universale e l'accesso a condizioni economiche compatibili con il reddito; la realizzazione, nel settore del metano, del servizio generalizzato a condizioni di equo rapporto tra irrinunciabilità e spesa della famiglia, nonché, per entrambi i settori, la protezione degli utenti sfavoriti e la continuità di fornitura per tutti i cittadini e i servizi collettivi essenziali.

4. 10. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: per assicurare aggiungere le seguenti: adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio e.

4. 13. Zanella, Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: energia aggiungere le seguenti: a parità di prezzo.

4. 1. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: mantenendo unicità di condizioni regolate per le reti di trasporto elettrico e del gas.

4. 2. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; a tal fine, il Governo indica ogni anno la disponibilità minima di capacità d'importazione e stoccaggio di gas metano e di potenza delle centrali elettriche che dev'essere funzionante nel paese per il triennio successivo.

4. 20. Realacci, Verneti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) l'indicazione annuale della disponibilità minima di capacità d'importazione e stoccaggio di gas metano e di potenza delle centrali elettriche che dev'essere funzionante nel paese per il triennio successivo.

4. 21. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: , nei limiti consentiti fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di livello regionale e locale, tenuto conto dei bilanci energetici regionali e locali, nonché degli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e locali in materia di risanamento della qualità dell'aria.

4. 3. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: caratteristiche fisiche aggiungere le seguenti: , idrografiche, biotopiche.

4. 22. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: singole regioni, aggiungere le seguenti: salvaguardando le aree territoriali assoggettate a parco naturale e.

* **4. 14.** Grotto, Frigato, Lion.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: singole regioni, aggiungere le seguenti: salvaguardando le aree territoriali assoggettate a parco naturale e.

* **4. 23.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , prevedendo fino alla fine della lettera.

** **4. 15.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: , prevedendo fino alla fine della lettera.

** **4. 24.** Verneti, Ruggeri, Boccia.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: compensazione aggiungere le seguenti: e di riequilibrio ambientale e territoriale.

4. 25. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia, Verneti, Polledri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: nazionali aggiungere le seguenti: , definiti nel nuovo Piano nazionale per l'energia, .

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: definiti nel nuovo Piano nazionale per l'energia.

4. 5. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e ambientale.

4. 16. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

4. 35. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresi gli obblighi in materia di qualità del servizio.

4. 6. Alfonso Gianni.

*Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: , garantendo che la libera iniziativa imprenditoriale sia coerente con le finalità indicate nelle lettere da a) a g), ivi compreso l'equo indennizzo per gli eventuali impatti negativi che l'infrastruttura determina nell'*habitat* naturale in cui viene inserita.*

4. 17. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) la promozione e l'agevolazione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con gli indirizzi e le normative comunitarie, nonché con quanto previsto dal Protocollo di Kyoto

alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

4. 9. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) la promozione e l'agevolazione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con gli indirizzi e le normative comunitarie.

* **4. 18.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) la promozione e l'agevolazione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con gli indirizzi e le normative comunitarie.

* **4. 26.** Verneti, Ruggeri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) la promozione e l'agevolazione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con gli indirizzi e le normative comunitarie.

* **4. 27.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La regione e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuovi impianti di produzione possono

concludere accordi che individuano misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

4. 28. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, dopo la parola: esistenti aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle infrastrutture energetiche che già insistono su zone assoggettate a parco naturale per le quali, in accordo con le regioni e gli enti locali interessati, è programmato il loro smantellamento, .

4. 29. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia, Sandri, Vianello.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.40.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 4. 40. della Commissione, sostituire le parole: hanno diritto a con la seguente: possono.

0. 4. 40. 1. Quartiani, Gambini, Innocenti.

Al comma 2, sostituire le parole: possono concludere con le seguenti: hanno diritto a stipulare.

4. 40. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: accordi aggiungere le seguenti: con i soggetti proponenti.

4. 30. (Testo modificato nel corso della seduta). Polledri, Martinelli, Parolo, Guido Dussin.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione delle infrastrutture energetiche che già insistono su zone assoggettate a parco naturale per le quali, in accordo con

le regioni e gli enti locali interessati, è programmata la loro dismissione.

4. 19. Grotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia e l'ampliamento di quelli esistenti deve comunque rispettare la compatibilità con gli strumenti di pianificazione generali e settoriali esistenti nell'ambito regionale e locale, anche ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

4. 8. Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riforma e riordino del sistema delle accise e delle imposte erariali e locali gravanti attualmente sui consumi finali di gas e di energia elettrica, al fine di adddivenire, nel rispetto dei poteri e delle prerogative spettanti in materia alle regioni, alle province e ai comuni, al contenimento degli oneri fiscali sulle predette fonti energetiche entro i valori medi europei e alla modulazione di un regime fiscale agevolato per gli utilizzatori domestici di gas e di energia elettrica che versino in condizioni economiche disagiate.

4. 31. D'Agrò, Ruggeri, Lettieri.

(A.C. 3297 – Sezione 8)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Attribuzione delle funzioni amministrative).

1. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Co-

stituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dall'articolo 6 della presente legge, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Attribuzione delle funzioni amministrative).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le funzioni amministrative nel campo del settore energetico sono attribuite, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione e ferma l'attribuzione delle funzioni amministrative relative alla localizzazione degli impianti di produzione, agli atti concessori di attività di rilevanza locale, alla tutela del consumatore riguardo al rafforzamento dei livelli essenziali definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

5. 2. Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e ferme altresì le funzioni già trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. 3. Gambini, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le regioni, nel disciplinare la materia di cui al comma 1, devono conformarsi ai seguenti principi:

a) i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una procedura semplificata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel rispetto della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e successive modificazioni;

b) i progetti devono essere autorizzati nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza di province e comuni e la procedura di autorizzazione deve prevedere la partecipazione delle amministrazioni locali interessate;

c) devono essere previste adeguate procedure di partecipazione del pubblico secondo i principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998;

d) devono essere previste particolari procedure semplificate per gli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001.

5. 1. Alfonso Gianni.

(A.C. 3297 - Sezione 9)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Esercizio delle funzioni amministrative statali).

1. Sono esercitati dallo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata;

d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);

e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi, dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, in base alle competenze attribuite in materia al Ministero dell'interno dalla legislazione vigente;

f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;

g) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

h) la valutazione di impatto ambientale delle opere e infrastrutture energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

i) la determinazione dei criteri per l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;

l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

o) la fissazione degli obiettivi minimi nazionali e della loro articolazione territoriale in materia di fonti rinnovabili e di utilizzo efficiente e razionale dell'energia, nonché di risparmio energetico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata »;

p) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

q) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata;

r) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico.

2. Con particolare riguardo al settore elettrico lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;

b) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;

c) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico;

d) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

e) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più esteso all'importazione di energia elettrica per il mercato libero;

f) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica;

g) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata;

h) la quantificazione dell'obbligo, a carico di produttori ed importatori, di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da fonti rinnovabili nonché le regole generali per la commercializzazione dei « certificati verdi ».

3. Con particolare riguardo al settore del gas naturale lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

b) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;

c) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

d) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

e) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;

4. Con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel, lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;

b) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di *iter* semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie ed internazionali;

c) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;

d) promozione di accordi di programma con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;

e) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

f) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Esercizio delle funzioni amministrative statali).

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Sono compiti e funzioni amministrative esercitate in base all'articolo 117 della Costituzione e alle leggi di esso attuative.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: statali.

6. 15. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dallo Stato aggiungere le seguenti: , anche attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

6. 60. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la definizione di un piano nazionale di riferimento da parte del Ministro

delle attività produttive, sentite le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono parere vincolante.

6. 2. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto e assicurando la tutela della salute della popolazione residente.

6. 16. Zanella, Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti.

6. 1. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: dichiarate fino alla fine della lettera con le seguenti: con tensione superiore a 150 KW, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

* **6. 17.** Verneti, Ruggeri, Boccia.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: dichiarate fino alla fine della lettera con le seguenti: con tensione superiore a 150 KW, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

* **6. 18.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: in quanto contenute nel piano energetico nazionale.

6. 3. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: dichiarate fino alla fine della lettera con le seguenti: d'interesse nazionale, così come definite dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.

* **6. 19.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: dichiarate fino alla fine della lettera con le seguenti: d'interesse nazionale, così come definite dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.

* **6. 20.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: dichiarate fino alla fine della lettera con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.

6. 4. Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

6. 22. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) la definizione di un Piano energetico nazionale, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

6. 5. Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: la determinazione dei criteri per.

6. 23. Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Lazzari.
(Approvato)

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: minimi nazionali e della loro articolazione territoriale con la seguente: nazionali.

* **6. 13.** Lusetti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: minimi nazionali e della loro articolazione territoriale con la seguente: nazionali.

* **6. 24.** Gambini, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera o), dopo le parola: rinnovabili aggiungere le seguenti: , tenendo conto dell'obiettivo indicativo nazionale per l'Italia relativo al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo, entro il 2010, fissato nel 25 per cento del consumo dall'allegato alla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001.

6. 25. Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

6. 12. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) la definizione di programmi d'investimento per la ricerca sulle tecno-

logie legate all'idrogeno e sulla produzione, distribuzione e immagazzinamento dell'idrogeno stesso.

- 6. 26.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera q), sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

- 6. 27.** Gambini, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: di salvaguardia aggiungere le seguenti: della continuità della fornitura.

- 6. 28.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

s) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici.

- * **6. 14.** Lusetti.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

s) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici.

- * **6. 29.** Gambini, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

s) la definizione degli obblighi minimi di servizio pubblico e di servizio

universale relativi al settore elettrico e a quello del gas.

- 6. 30.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: lo Stato aggiungere le seguenti: , anche attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

- 6. 61.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: per il trasporto sino alla fine della lettera con le seguenti: per l'accesso alla rete di trasmissione finalizzata al trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale.

- 6. 31.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

- 6. 7.** Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: e dell'economicità con le seguenti: , dell'economicità e della continuità della fornitura.

- 6. 32.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: di generazione aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle fonti energetiche alternative,

- 6. 33.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: reti energetiche, aggiungere le seguenti: nonché la garanzia della diversificazione delle fonti energetiche, l'utilizzo delle energie rinnovabili e di quelle prodotte mediante cogenerazione,

6. 34. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: promuovendo sino alla fine della lettera.

* **6. 35.** Gambini, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: promuovendo sino alla fine della lettera.

* **6. 36.** D'Agrò.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: per il mercato libero.

** **6. 8.** Lazzari.

(Approvato)

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: per il mercato libero.

** **6. 37.** Polledri, Martinelli.

(Approvato)

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: per il mercato libero.

** **6. 38.** D'Agrò.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

6. 9. Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: e per l'autorizzazione fino alla fine della lettera..

6. 11. Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: di potenza termica fino a: sentita con le seguenti: d'intesa con.

6. 39. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

* **6. 40.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

* **6. 41.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali.

6. 42. (Testo modificato nel corso della seduta). Parolo, Guido Dussin.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) la definizione del quantitativo minimo di energia prodotta da fonti rinnovabili che produttori e importatori hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nonché la definizione delle regole generali per la promozione dei « certificati verdi », d'intesa con la Conferenza unificata, e la relativa commercializzazione.

6. 43. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: obbligo, aggiungere le seguenti: stabilito nella Conferenza unificata,

6. 44. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: lo Stato aggiungere le seguenti: , anche attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

6. 62. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

6. 45. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

6. 46. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) l'adozione di indirizzi e misure per salvaguardare la sicurezza, l'economicità e la continuità della fornitura e degli approvvigionamenti per le esigenze delle famiglie.

6. 47. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

6. 48. Verneti.

Al comma 4, all'alinea, dopo la parola: biodiesel aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.

6. 49. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: amministrazioni centrali interessate aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.

6. 50. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: anche in materia di protezione dell'ambiente, della salute e di rischio d'incidente rilevante.

* **6. 51.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: anche in materia di protezione dell'ambiente, della salute e di rischio d'incidente rilevante.

* **6. 52.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , compatibilmente con i principi e le norme tecniche relative al rischio d'incidente nonché alla tutela dell'ambiente e della salute.

** **6. 54.** Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , compatibilmente con i principi e le norme tecniche relative al rischio d'incidente nonché alla tutela dell'ambiente e della salute.

** **6. 55.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

(A.C. 3297 – Sezione 10)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3297 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE****CAPO II****RAPPORTI CON LE AUTONOMIE REGIONALI
E LOCALI E CON LE AUTORITÀ****ART. 7.**

*(Meccanismi di raccordo
tra amministrazioni).*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, lo Stato e le regioni

individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Se le iniziative di cui al comma 1 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.